



## Regione Liguria – Giunta Regionale

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                   | Comune di Vado Ligure (Sp) – Approvazione di variante al vigente PRG contestuale alla variante allo SUA di iniziativa pubblica della zona balneare “B6”, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 della l.r. 24/1987 e dell’art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2015, e correlata verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. n. 32/2012 (esclusione) |
| Tipo Atto                 | Decreto del Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura Proponente      | Servizio Urbanistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dipartimento Competente   | Direzione generale Politiche abitative, territorio e demanio costiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Soggetto Emanante         | Alessandro CROCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Responsabile Procedimento | Cristina FLORIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Soggetto Responsabile     | Stefano MELEGARI in sostituzione di Luana LAPINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Struttura Coproponente                 | Servizio Pianificazione territoriale e Vas |
| Soggetto Responsabile Coproponente     | Arianna Erica GARBARINO                    |
| Responsabile Procedimento Coproponente | Arianna Erica GARBARINO                    |

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D) punto 41) dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

### Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria



Firmato  
digitalmente da:  
ALESSANDRO CROCE  
Regione Liguria  
Firmato il: 30-06-  
2026 11:06:59  
Certificato valido  
dal 15-04-2024  
al 15-04-2027

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1987 n. 24, recante “Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi” e s.m.;

Vista la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13, recante “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” e s. m.;

Vista la legge regionale 10.8.2012, n. 32, recante “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e modifiche alla legge regionale 30.12.1998, n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale)” e s.m.;

Vista la Legge Regionale 6 giugno 2014 n. 13, recante “Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio” e s.m.;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2015 n. 11 recante “Modifiche alla Legge Regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge Urbanistica Regionale)” e s.m.;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6 e s.m.;

Vista la legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 (Interventi di adeguamento all'ordinamento regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1166 dell'1° dicembre 2023 recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 16 gennaio 2025;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti n. 2551 del 4 aprile 2025, avente ad oggetto “L.r. n. 4/2022 art. 4, comma 5. “Prima individuazione degli atti rientranti nella competenza dei Dirigenti e dei Direttori Generali”;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 2022-1412448 del 6/12/2022 recante “Aggiornamento delle disposizioni concernenti la verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali”;

### **PREMESSO:**

Che il Comune di Vado Ligure è dotato di PRG approvato con DPGR n.1988 del 15.9.1977, come modificato con DPGR n. 503 del 2.6.1995;

Che la Civica Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.2.2026:

ha adottato la variante allo SUA di iniziativa pubblica della zona balneare “B6” ai sensi dell'art. 13 della l.r. 24/1987, comportante variante contestuale al vigente PRG ai sensi dell'art. 9 della medesima l.r. 24/1987, unitamente al rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/32012;

ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della l.r. 24/1987 e dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, al deposito ed alla pubblicazione degli atti della variante allo SUA per 15 giorni consecutivi;

Che il Servizio regionale Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di Autorità competente, con note prot. 128938 e prot. 129002 del 12.3.2026, ha avviato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sulla variante urbanistica in oggetto;

Che successivamente la Civica Amministrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28

del 13.5.2026, si è pronunciata sull'osservazione pervenuta a seguito della fase di pubblicità-partecipazione, accogliendola, con conseguente approvazione della variante allo SUA in oggetto ai sensi dell'art. 4, comma 4, della richiamata l.r. n. 24/1987;

## **CONSIDERATO**

Che la variante allo SUA in argomento, come in dettaglio descritto nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 20 del 10.6.2026 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 21 del 10.6.2026, allegate al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, è volta al trasferimento della spiaggia libera attrezzata in corrispondenza dell'unità di intervento U.4 e alla contestuale riconversione dell'unità U.3 a spiaggia libera, con parallelo spostamento delle corrispondenti discipline urbanistico-edilizie gravanti sulle aree; è inoltre prevista la demolizione della struttura esistente nell'unità U.3 e la contestuale realizzazione di un nuovo chiosco nell'unità U.4;

Che rispetto al vigente PTCP, le aree interessate dalla variante allo SUA ricadono in parte in regime "TU Aree Urbane: Tessuti Urbani" ed in parte in regime "AI-CO Attrezzature ed Impianti – Regime normativo Consolidamento", disciplinati rispettivamente dall'art. 38 e dall'art. 56 delle Norme di Attuazione;

Che la variante allo SUA sopramenzionata comporta variante contestuale al vigente PRG, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 24/1987, nei termini in dettaglio specificati nella sopra citata Relazione Tecnica n. 21/2026, variante procedibile ai sensi dell'art. 47 ter della l.r. 36/1997, in quanto preordinata alla realizzazione di opere pubbliche e/o di interventi aventi ad oggetto attività produttive;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 32/2012;
- è competente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, lett. a), della l.r. 11/2015, e dell'art. 9 della l.r. 24/1987, all'approvazione della variante al vigente PRG contestuale alla variante allo SUA in oggetto;
- alla formulazione di eventuali osservazioni in merito alla compatibilità della variante allo SUA in rapporto al vigente PTCP ai sensi dell'art. 4, comma 5, della ridetta l.r. 24/1987;

Che, sotto il profilo paesaggistico, le aree interessate dalla variante allo SUA in argomento ricadono in zona sottoposta a vincolo paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed ai sensi del DM 8/4/1939 con riferimento al "tratto di costa nel Comune di Vado Ligure" dichiarato di notevole interesse pubblico "in quanto ricco di belvedere";

## **DATO ATTO**

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 20/2026 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 21/2026, è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l'assoggettamento a VAS della variante in oggetto per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 20/2026;
- in ordine alla variante al PRG contestuale alla variante allo SUA in oggetto, la stessa sia da approvarsi per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnica n. 21/2026, alla quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;
- nei confronti della variante allo SUA non siano da formulare osservazioni ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. 24/1987 come specificato nella ridetta Relazione Tecnica n. 21/2026;

Che la variante in oggetto consta degli elaborati in dettaglio elencati nella citata Relazione Tecnica n. 21/2026;

### **RITENUTO, pertanto**

Sotto il profilo ambientale, di escludere la variante in oggetto dall'assoggettamento a VAS, come specificato nella Relazione Istruttoria n. 20/2026;

Sotto il profilo urbanistico:

- di approvare la variante al PRG contestuale alla variante allo SUA, per le motivazioni contenute nella Relazione Tecnica n. 21/2026;
- di non formulare le osservazioni nei confronti della variante allo SUA, come esplicitato nella sopra menzionata Relazione Tecnica n. 21/2026;

### **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.r. n. 32/2012, di escludere dall'assoggettamento a VAS la variante al vigente PRG del Comune di Vado Ligure contestuale alla variante allo SUA della zona balneare "B6", per le ragioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 20 del 10.6.2026, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare - ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. n. 24/1987 e dell'art. 81, comma 1, lett. a), della l.r. n. 11/2015 - la suddetta variante al vigente PRG contestuale alla variante allo SUA della zona balneare "B6" per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 21 del 10.6.2026, allegata al presente decreto come parte integrante e sostanziale;
3. di non formulare - nei confronti della variante allo SUA della zona balneare "B6" - osservazioni ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. 24/1987 come specificato nella sopra richiamata Relazione Tecnica n. 21/2026.

Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della l. r. 24.12.2004 n. 32 e, in forma integrale, nel sito informatico regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'**  
**ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi.**

**Relazione istruttoria n. 20 del 10/06/2026**

|                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piano                         | Comune di Vado Ligure (SV).<br>Variante allo S.U.A. di iniziativa pubblica della Zona Balneare "B6" e al P.R.G. vigente finalizzata alla delocalizzazione della spiaggia libera attrezzata - Unità di Intervento U.3 E U.4. |
| Proponente                    | Comune di Vado Ligure                                                                                                                                                                                                       |
| Responsabile del Procedimento | Arch. Arianna Erica Garbarino                                                                                                                                                                                               |
| Data di avvio                 | 12 marzo 2026                                                                                                                                                                                                               |

**Premessa e sintesi del procedimento**

Con D.C.C. n.12 del 26 febbraio 2026 il Comune di Vado Ligure ha adottato la variante allo S.U.A. di iniziativa pubblica della Zona Balneare "B6" e al P.R.G. vigente finalizzata allo spostamento della spiaggia libera attrezzata in corrispondenza dell'unità U.4 del suddetto S.U.A. e alla contestuale riconversione dell'attuale spiaggia libera attrezzata presente nell'unità U.3 in spiaggia libera e ha adottato il relativo Rapporto Preliminare ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.13 della l.r. n.32/2012 e s.m.i..

L'Amministrazione comunale, con PEC Prot-2026-0119841 del 6 marzo 2026, ha trasmesso allo scrivente Servizio la documentazione inerente il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS, compreso il relativo Rapporto Preliminare.

Il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS, in data 12 marzo 2026 ha quindi avviato con PEC Prot-2026-0128938 e 2026-0129002 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i., dopo aver concordato con il Comune di Vado Ligure l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

Il Comune, a riscontro della nota regionale PEC Prot-2026-0237056 del 18 maggio 2026, ha successivamente trasmesso, con nota PEC Prot-2026-0248768 del 25 maggio 2026, la D.C.C. n. 28 del 13 maggio 2026 di decisione sulle osservazioni presentate nel periodo di pubblicazione degli atti.

**Sono pervenuti i seguenti contributi:**

|                                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ARPAL                                                                   | Prot-2026-0176206 del 10 aprile 2026 |
| Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. | Prot-2026-0130396 del 13 marzo 2026  |
| Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale           | Prot-2026-0175993 del 10 aprile 2026 |

**Pareri pervenuti dalle Strutture interne:**

|                                                                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Settore Ecosistema costiero e Acque                                                           | Prot-2026-0168858 del 7 aprile 2026                                        |
| Unità organizzativa Assetto del Territorio e parere art.89 DPR 380/2001                       | Prot-2026-0159340 del 31 marzo 2026<br>Prot-2026-0150652 del 26 marzo 2026 |
| Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità | Prot-2026-0148509 del 25 marzo 2026                                        |

Nel periodo di pubblicazione degli atti è pervenuta al Comune di Vado Ligure una osservazione da parte del Gruppo Consiliare Vivere Vado a cui ha fatto seguito la sopracitata D.C.C. n. 28/2026 di decisione al riguardo.

## **Descrizione del contesto e della variante**

Le aree oggetto di modifica si collocano nel tratto di litorale compreso tra le foci del torrente Segno e del torrente Quiliano regolato dallo S.U.A. della zona B6; le aree in questione riguardano in particolare le unità di intervento U.3 e U.4, oggi destinate rispettivamente a spiaggia libera attrezzata e a spiaggia libera. La variante consiste nel trasferimento della destinazione a spiaggia libera attrezzata in corrispondenza dell'unità di intervento U.4" e di quella a spiaggia libera nell'unità di intervento U.3.

Come indicato nel Rapporto Preliminare l'attuale spiaggia libera attrezzata è caratterizzata dalla presenza di un edificio adibito a chiosco/dehor che risulta attualmente inagibile a causa dei danni causati dalle violente mareggiate che hanno colpito le coste savonesi negli ultimi anni e che hanno causato il cedimento delle strutture di fondazione, con conseguente danneggiamento della parte fuori terra. La struttura risulta quindi in una condizione di particolare degrado che non consente il recupero del chiosco esistente che dovrà essere demolito per evitare problemi di ordine pubblico e di sicurezza.

## **Descrizione dell'intervento sotteso alla variante**

La successiva fase attuativa prevede la demolizione della struttura esistente localizzata nell'unità U.3, di superficie lorda pari a 67 mq, e conseguente ripristino dell'arenile e la realizzazione di un nuovo chiosco nell'unità U.4 per una superficie coperta lorda di 50 mq e un volume lordo di circa 160mc e l'allestimento della nuova spiaggia libera attrezzata con la posa di cabine destinate a deposito attrezzi, wc, docce calde e spogliatoio, oltre all'installazione di docce fredde all'aperto, lavapièdi, area giochi e un campo dedicato al beach volley.

Come sottolineato nella Relazione illustrativa è previsto l'utilizzo di moduli prefabbricati all'occorrenza facilmente smontabili anche per la realizzazione di un dehor costituito da pergole delimitate lateralmente da tende trasparenti o vetrate panoramiche amovibili, precisando che le stesse potranno esser messe in opera solo *"posteriormente all'aggiornamento della mappa delle aree a pericolosità da alluvione fluviale del torrente Segno e alla conseguente approvazione degli ambiti normativi relativi alle aree a minor pericolosità relativa richiesti dal Comune di Vado Ligure con nota prot. n. 24148/2025 del 28/11/2025, attualmente al vaglio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dell'Unità Assetto del Territorio della Regione Liguria."*

Come sottolineato nel Rapporto Preliminare, la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di superare le problematiche relative alla pericolosità da alluvione costiera che interessano l'unità di intervento U.3, completamente ricompresa in area P3 del PGRA in ragione della minor pericolosità dell'unità U.4, solo parzialmente perimetrata in area P2 e P3; viene evidenziato inoltre che l'ambito U.4 è più vicino al centro urbano di Vado Ligure e quindi maggiormente fruibile da parte della cittadinanza.

Il Rapporto Preliminare, oltre a chiarire le motivazioni della variante, analizza i potenziali impatti sotto i diversi profili ambientali, inquadrando correttamente i riferimenti del quadro pianificatorio sovraordinato e settoriale di riferimento e approfondendo tematiche specifiche nelle relazioni geologica e idraulica.

## **ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI**

### **Aspetti idrogeologici e sismici**

L'Autorità di Bacino Distrettuale ricorda la necessaria compatibilità della variante con gli strumenti pianificatori e regolativi vigenti sia a livello distrettuale che regionale, con riferimento al PGRA, PGA, PAI dissemi e Regolamento Regionale 1/2025. Con riferimento alle problematiche di natura idraulica che interessano la variante rileva quanto segue.

*"Rispetto al PGRA, l'area in cui viene allestita la nuova spiaggia libera attrezzata (U.4) risulta classificata dal vigente PGRA a pericolosità da alluvione P2 e P3, in cui sono consentiti gli interventi condotti in condizione di gestione del rischio secondo il vigente Regolamento Regionale 20 Giugno 2025, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)".*

*Rispetto a quanto dichiarato sul montaggio delle vetrate VePa (posteriormente all'aggiornamento della mappa delle aree a pericolosità da alluvione fluviale del torrente Segno), si ricorda che, sia nel caso della definizione degli ambiti normativi relativi alle aree a minor pericolosità definiti ai sensi del succitato Regolamento 1/2025 a partire dal quadro conoscitivo disponibile, sia nel caso di revisione o aggiornamento*



delle mappe di pericolosità da alluvione del PGRA riguardanti aste del reticolo secondario, l'istruttoria tecnica spetta ai competenti uffici regionali ai sensi della disciplina di PGRA (art. 14 c.5) e dell'accordo Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria per lo svolgimento delle attività di riesame e di aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (D.G.R.L. n. 51 del 23/01/2025)."

**L'Unità Organizzativa Assetto del Territorio** nel parere Prot-2026-0150652 del 26 marzo 2026, rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i e poi confermato anche ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS con la nota successiva Prot-2026-0159340 del 31 marzo 2026, rileva che:

- l'unità di intervento U.4 ricade in aree a pericolosità da alluvione fluviale media P2, per la maggior parte, ed elevata P3 ed è inoltre interessata da pericolosità da alluvione costiera elevata P3 e media P2;
- il nuovo chiosco ricade in area a pericolosità da alluvione fluviale media P2, derivante dal torrente Segno e non è interessato dalle mappature della pericolosità da alluvione costiera e neppure dalla fascia di rispetto del rio Valletta, pari a 20 m ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b), trattandosi di reticolo di secondo livello ex art. 3, comma 1, lett. a), p.to 2 del RR 3/2011 e ss.mm.ii..
- rispetto al Piano di bacino stralcio "Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (PAI dissesti), l'area in oggetto non risulta interessata dalle mappature della pericolosità;
- per quanto riguarda la fattibilità geologica dell'intervento, la relazione tecnica a corredo del progetto indica la necessità, per la fase esecutiva, di indagini in sito quali prove penetrometriche SPT e di pozzetti geognostici con prelievo di campioni ai fini della redazione della perizia geologico/geotecnica di progetto esecutivo, a supporto della progettazione strutturale.

La U.O. evidenzia quindi quanto segue.

*"L'art. 6, comma 2 del RR 1/2025 regola gli interventi di demolizione e ricostruzione in area a pericolosità da alluvione fluviale media P2, prescrivendo l'eliminazione della vulnerabilità del bene mediante la messa in opera di accorgimenti tecnico-costruttivi e misure finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e l'assunzione delle misure di autoprotezione e delle azioni di cui al piano comunale di protezione civile. Gli elaborati di progetto non presentano indicazioni circa l'assunzione dei suddetti accorgimenti e misure che dovranno essere tassativamente previsti in fase esecutiva. Come riportato nella relazione tecnica di progetto, il Comune di Vado Ligure ha presentato uno studio idraulico del tratto terminale del T. Segno, finalizzato al riesame della mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA nonché alla determinazione degli ambiti normativi delle aree inondabili. Sulla base dei risultati di tale studio, il sedime del nuovo fabbricato in progetto risulta ricadere in area a pericolosità da alluvione fluviale in parte P1 e in parte P2; l'area P2 che interessa il fabbricato, secondo lo studio idraulico attualmente in fase di approvazione, risulta essere una P2\_0.*

*Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento di demolizione e ricostruzione è necessario che sia eliminata la vulnerabilità del bene a rischio; in caso di approvazione dello studio idraulico di approfondimento riguardante il T. Segno, i risultati dello studio stesso potranno essere utilizzati allo scopo di dimensionare i necessari accorgimenti che, diversamente, dovranno essere dimensionati sulla base di una specifica perizia preliminarmente alla fase esecutiva dell'intervento.*

*Dal punto di vista delle mappature del PAI dissesti non sono presenti controindicazioni all'intervento in progetto; sulla base della documentazione resa disponibile, inoltre, l'intervento stesso appare compatibile con le caratteristiche geologiche, geotecniche, idrogeologiche e morfologiche del sito e con la normativa in materia di liquefazione dei terreni.*

*Alla luce di quanto sopra non si rilevano elementi ostativi alla variante urbanistica in oggetto e all'intervento ad essa associato ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001, fermo restando il necessario rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione tecnica, soprattutto in merito alle indagini geognostiche. Si richiama inoltre all'adozione dei necessari accorgimenti tecnico-costruttivi e misure finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, da dimensionare sulla base del quadro conoscitivo effettivamente vigente nella fase esecutiva dell'intervento."*

Per quanto sopra **non si rilevano impatti significativi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra indicate e riportate nel parere ex art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i.**

### **Gestione delle acque**

Con riferimento all'istanza in oggetto e presa visione degli elaborati allegati, il **Settore Ecosistema Costiero e acque** non ravvisa competenze.

Il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle previsioni della variante. Ricorda che, in fase attuativa, durante le operazioni di demolizione della struttura presente nella zona U3, dovranno essere prese le opportune precauzioni vista la presenza della linea fognaria adiacente ed eliminati gli eventuali allacci presenti ripristinando la linea fognaria in modo da non comprometterne la funzionalità; sottolinea inoltre la necessità, per la nuova spiaggia libera attrezzata, di realizzare l'allaccio alla pubblica fognatura, previa specifica istanza.

Si dà atto che in tema di acque è pervenuta al Comune di Vado Ligure l'osservazione in premessa citata, sottoscritta dal Gruppo consiliare "Vivere Vado", che evidenzia che la documentazione di variante *"non affronta il tema della qualità dell'acqua marina nell'unità di intervento U.4 dal punto di vista della sua balneabilità"* in ragione della vicinanza con la foce del T. Segno e della prossimità all'area portuale. Si dà atto altresì che la Civica Amministrazione con la D.C.C. n. 28 del 13/05/2026 ha ritenuto opportuno specificare gli atti di variante con le considerazioni riportate in una specifica nota tecnica che riporta i risultati delle attività di monitoraggio delle acque effettuate da ARPAL in cui è evidenziato il raggiungimento del livello "eccellente", nei punti di rilevamento prossimi all'unità U4, in termini di classificazione della balneabilità dal 2018 al 2025. Si sottolinea inoltre che i soggetti competenti in materia ambientale consultati non hanno evidenziato criticità al riguardo.

Per quanto sopra non si rilevano impatti significativi.

### **Biodiversità**

In relazione alla tutela della Biodiversità ARPAL rileva che le previsioni della variante allo S.U.A. sono a carico di un'area antropizzata caratterizzata da scarsi elementi di naturalità e alla luce dell'analisi della documentazione disponibile, ritiene che la variante in oggetto non generi detrimento a specie o habitat di interesse conservazionistico.

In riferimento alla biodiversità marina si segnala quanto segue: *"a seguito dell'espansione dell'areale di riproduzione della tartaruga marina Caretta caretta verso le coste settentrionali del Mediterraneo, che ha coinvolto dal 2021 anche le coste liguri, si suggerisce di attuare strategie idonee alla riduzione degli impatti nel corso della progettazione di infrastrutture atte alla fruizione balneare e/o alla protezione costiera (ad esempio: sistemi di illuminazione modulabili e regolabili, pianificazione delle attività di cantiere che tengano conto della stagionalità delle potenziali nidificazioni). Per approfondimenti si veda "Manuale per l'applicazione delle procedure di V.Inc.A nei siti marini" (Life SEA.NET, LIFE20 GIE/IT/000763)."*

Il **Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità** conferma che l'area interessata dalla variante non ricade in alcuna zona ricompresa dalla Rete Natura 2000, né risulta interessata da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure per la Biodiversità. Non evidenzia quindi potenziali pressioni o minacce sulle componenti della biodiversità.

Non si rilevano pertanto impatti significativi, **raccomandando in fase progettuale e attuativa di attuare le misure e attenzioni indicate da ARPAL rispetto alla biodiversità marina.**

### **Paesaggio, suolo rapporti con il PTCP**

Il Rapporto Preliminare evidenzia che le aree oggetto di variante sono interessate, oltre che dal vincolo ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 relativo alla fascia di 300 mt dalla linea di battigia, dalla presenza di un'area sottoposta a tutela paesaggistica ex D.M. 08/04/1939 con riferimento a *"Il tratto di costa nel Comune di Vado Ligure ha notevole interesse pubblico in quanto ricco di belvedere"*. Inoltre le stesse sono ricomprese nel regime normativo TU (Tessuti Urbani) e AI-CO (Attrezzature e Impianti in regime di Consolidamento) del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico disciplinati dagli artt. 38 e 56 Norme di Attuazione relative all'Assetto Insediativo rispetto alle quali non si rilevano contrasti.

Nel Rapporto Preliminare viene evidenziato che la demolizione dell'edificio esistente nell'unità di intervento U3 determinerà il ripristino della continuità dell'arenile attualmente occupato dalla struttura e della visuale priva di ostacoli verso il mare, con effetti positivi dal punto di vista paesaggistico e della percezione d'insieme del panorama. Infine la previsione del nuovo chiosco, considerate le caratteristiche dimensionali e le indicazioni sui materiali da utilizzarsi, limiterà l'impatto visivo della struttura facilitando l'integrazione con il contesto.

Anche per quanto riguarda il consumo di suolo, considerate le caratteristiche delle previsioni, non si rilevano criticità.

Non si rilevano quindi impatti significativi.



### **Inquinamento acustico**

In merito al tema si prende atto della compatibilità della classificazione acustica comunale con le previsioni della variante, come confermato nel parere di ARPAL, non rilevandosi quindi impatti significativi.

### **Aria e mobilità**

In merito al comparto aria nel Rapporto Preliminare si sottolinea che le previsioni della variante non comportano un aumento del traffico veicolare, in quanto vengono mantenute le destinazioni d'uso esistenti delle aree coinvolte, come confermato nel parere di **ARPAL** che ritiene che la variante non presenti impatti significativi anche in relazione ai tempi di realizzazione ed alle misure mitigative previste.

Non si rilevano quindi impatti significativi.

### **Rifiuti**

Il Rapporto Preliminare analizza la produzione di rifiuti derivante dalla variante, sia in fase di cantiere che di esercizio e dismissione e individua le relative modalità di gestione e smaltimento, non rilevandosi impatti significativi.

### **VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

Nel complesso gli elementi forniti consentono una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e della sostenibilità della variante.

Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti, si ritiene che la variante parziale allo S.U.A. di iniziativa pubblica della Zona Balneare "B6" e al P.R.G. vigente finalizzata alla delocalizzazione della spiaggia libera attrezzata - Unità di Intervento U.3 E U.4. non debba essere assoggettata alla procedura di VAS ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi.

Al fine di prevenire, evitare o mitigare i potenziali effetti sull'ambiente, si **raccomanda** di considerare in **fase progettuale e attuativa le misure e attenzioni indicate da ARPAL rispetto alla biodiversità marina.**

Si ricorda che **l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere ex art.89 DPR 380/2001** relativo alla compatibilità delle previsioni urbanistiche rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio è demandata al Comune di Vado Ligure in fase progettuale e attuativa.

F.to            Il Dirigente  
(Arch. Arianna Erica Garbarino)



## REGIONE LIGURIA

SERVIZIO URBANISTICA

Class.: 11.6.2.0.0  
Fascicolo n. 11/2026

### **RELAZIONE TECNICA n. 21 del 10/06/2026**

#### **OGGETTO: COMUNE di Vado Ligure (SV)**

Variante allo Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica della zona balneare "B6", ai sensi dell'art.13 della l.r.24/1987, in variante contestuale al PRG vigente, finalizzata al trasferimento della spiaggia libera attrezzata nell'unità U4 e alla contestuale riconversione dell'attuale spiaggia libera attrezzata presente nell'unità U3 in spiaggia libera.

#### **PREMESSE**

##### Individuazione della competenza regionale

Il Comune di Vado Ligure è dotato di PRG approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15/09/1977 come modificato con DPGR n. 503 del 2.6.1995.

In esito a procedimento di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997, è stato a suo tempo approvato lo SUA di iniziativa pubblica degli arenili (zona balneare "B6") in variante contestuale al vigente PRG ex art. 9 della l.r. n. 24/1987.

Con DCC n. 12 del 26.2.2026 l'Amministrazione Comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 24/1987, variante al sopra menzionato SUA della zona balneare "B6", con conseguente variante contestuale al vigente SUG.

Rispetto a tale variante come sopra adottata la Regione:

- si esprime sulla variante allo SUA in merito alla compatibilità delle relative previsioni con le indicazioni del vigente PTCP, ai sensi dell'art.4 comma 5 della l.r. 24/1987;
- approva la variante contestuale al PRG ai sensi del combinato disposto dell'art.9 della l.r. 24/1987 e dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2015.

##### Iter del procedimento

- con nota prot. regionale n.0120078 del 06/03/2026 l'Amministrazione comunale ha trasmesso la sopra menzionata DCC n.12 del 26-02-2026 con cui è stata adottata la variante allo SUA della zona balneare "B6" in variante contestuale al vigente PRG;
- con nota n.0129002 del 12/03/2026 il Servizio Pianificazione Territoriale e VAS ha avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Vas ai sensi dell'art.13 della l.r.32/2012 e s.m.
- con nota prot.0248768 di 25/05/2026 l'Amministrazione comunale ha inviato la DCC n.28 del 13/05/2026 con la quale ha controdedotto all'osservazione ricevuta da parte del Gruppo Consiliare Vivere Vado a seguito della fase di pubblicazione degli Atti, accogliendone i contenuti inerenti il tema ambientale circa l'analisi della qualità delle acque nella porzione di litorale antistante la variante in oggetto.

La variante in oggetto risulta procedibile ai sensi dell'art. 47 ter della l.r. n. 36/1997 in quanto riconducibile alla fattispecie di variante finalizzata alla realizzazione di opera pubblica e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive.

##### Descrizione dell'area

Le aree interessate dalla variante in oggetto ricadono nella fascia litoranea comunale nel tratto compreso tra le foci del Torrente Segno e del torrente Quiliano e riguardano le due Unità di intervento U.3 e U.4 all'interno della zona balneare "B6" dello SUA degli arenili sopra richiamato.

Più precisamente:

- l'**unità U4** (foglio 13 mappale 756 del NCT ricadente in area demaniale), delimitata a sud dall'alveo relitto del rio Valletta, a nord da un'area adibita a rimessaggio barche ed a ovest dalla passeggiata comunale "Giacomo Matteotti" limitrofa alla S.S.n.1 Aurelia, per una superficie complessiva di circa 6.300 m<sup>2</sup> (ad esclusione di una porzione di circa 890 m<sup>2</sup> utilizzata per il montaggio dei giochi gonfiabili) è attualmente individuata come spiaggia libera ed è normata dall'art.8 "disciplina urbanistico-edilizia-unità di intervento n.4,6,7" delle NdA dello SUA che non consente la costruzione di nuovi volumi, né la realizzazione di interventi, sia di tipo temporaneo, sia permanente;
- l'**unità U3** (foglio 13 mappale 756 del NCT ricadente in area demaniale), delimitata a nord e a sud da stabilimenti balneari, a ovest dalla passeggiata a mare, per una superficie complessiva di circa 5.690 m<sup>2</sup>, è attualmente individuata come spiaggia libera attrezzata in cui è presente un volume adibito a chiosco/dehor inagibile a causa dei danni causati dalle recenti mareggiate; l'area è normata dall'art.7 "disciplina urbanistico-edilizia- unità di intervento n.3" delle NdA dello SUA che disciplina la configurazione e le modalità di gestione della spiaggia, consentendo la realizzazione di un edificio a servizio delle attività balneari (chiosco) con rimando alle indicazioni dei parametri progettuali e tipologici riportati nella tav.n.18 dello SUA medesimo;

#### Variante urbanistica adottata

Si tratta di una variante parziale allo SUA degli arenili della zona balneare "B6", come a suo tempo approvato, ~~con~~ comportante contestuale variante al PRG vigente in quanto, come affermato nella DCC n. 12/2026, ai sensi dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del PRG le previsioni dello SUA relative alla zona balneare "B6" hanno valore di disciplina paesistica di livello puntuale e pertanto sono parte integrante di detto SUG.

La variante allo SUA è finalizzata al trasferimento della spiaggia libera attrezzata in corrispondenza dell'unità di intervento **U.4**, e alla contestuale riconversione dell'unità **U.3**, a spiaggia libera, con parallelo spostamento delle corrispondenti discipline urbanistico-edilizie gravanti sulle aree; in particolare nell'unità U.3 vengono previsti il ripristino dell'arenile e la demolizione della struttura esistente, nell'unità U.4 l'allestimento della nuova spiaggia libera attrezzata e la realizzazione di un nuovo chiosco ad uso bar/dehor;

Ciò si rende necessario in quanto nell'attuale spiaggia libera attrezzata "U3" il volume presente adibito a chiosco/dehors risulta ad oggi inagibile a causa di successive intense mareggiate, che ne hanno provocato il cedimento delle strutture di fondazione con danneggiamento anche delle strutture fuori terra;

Tale degrado rende peraltro sconsigliabile un intervento di recupero della struttura, anche in considerazione delle caratteristiche morfologiche dell'unità U3, particolarmente esposta all'azione del moto ondoso, e preferibile la delocalizzazione dell'attuale spiaggia libera attrezzata comprensiva della ricostruzione del chiosco/dehors, nella porzione di spiaggia ad oggi destinata a spiaggia libera "U4" che si presenta con una conformazione tale da essere al riparo dagli eventi meteo-marini, con la relativa ricostruzione del chiosco/dehors.

L'edificio da demolire presenta una superficie lorda di 67 m<sup>2</sup> ed un volume pari a 230 m<sup>3</sup>; il manufatto previsto nella nuova localizzazione avrà le seguenti dimensioni: superficie lorda 50 m<sup>2</sup> e volume lordo edificato m<sup>3</sup> 160.

L'Amministrazione Comunale, come espresso nella sopra richiamata DCC 12/2026, ha ritenuto la variante proposta motivata da *"comprovate esigenze di interesse pubblico"* in quanto *"la nuova spiaggia libera attrezzata garantirà l'accesso libero e gratuito al mare, offrendo servizi essenziali come pulizia, salvataggio ed eventuali attrezzature a pagamento, conciliando la libera fruizione con decoro e sicurezza"*.

Sotto il profilo cartografico, la variante adottata è costituita dalla "Tav n°2 - *"Planimetria Generale Variante alla tavola 8A dello S.U.A. vigente"* ; dalla "Tav. n°4

*“Planimetria Generale Variante alla tavola 7B dello S.U.A vigente” che identificano la permutazione localizzativa sopra descritta tra le unità di intervento 3 e 4 sul litorale comunale, andando a sostituire le tavv.8A e 7B dello SUA vigente e la “Tav.n°18 VAR (sostitutiva della Tavola 18 allegata alle N.T.A. dello S.U.A. vigente)”*

Sotto il profilo normativo, la norma adottata risulta essere quella vigente, relativa alla zona balneare “B6” del PRG con la seguente traslazione:

- la zona “U3” acquisisce la norma dell’attuale “U4” (art.8 -disciplina urbanistico-edilizia-unità di intervento n.4,6,7”) delle NdA dello SUA;
- la zona “U4” acquisisce la norma dell’attuale “U3” (art.7-disciplina urbanistico-edilizia-unità di intervento n.3”) delle NdA dello SUA;

#### Piano Territoriale Di Coordinamento Paesistico

Nel PTCP-assetto Insediativo- approvato con DCR n. 6 del 26-02-90, l’area in esame ricade nel regime “TU - Tessuti urbani” disciplinato dall’art.38 delle relative NdA che non individua specifica disciplina paesistica interessando aree in cui prevalgono le più generali problematiche di ordine urbanistico ed in regime “Al CO -Attrezzature ed impianti - regime normativo di consolidamento” disciplinato dall’art. 56 delle relative NdA che recita che tale regime *“si applica nei casi in cui l’impianto esistente non presenti una configurazione sufficientemente definita né un corretto inserimento ambientale, oppure presenti carenze funzionali superabili mediante interventi che, pur incidenti sotto il profilo paesistico, siano a tale riguardo compatibili...omissis....Sono pertanto consentiti quegli interventi sia di modificazione delle strutture esistenti sia di eventuale ampliamento che ne consolidino la presenza e ne migliorino l’inserimento nel contesto ambientale”*.

#### Vincoli

L’area interessata dalla variante è soggetta a vincolo paesistico specifico ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/, nonché a vincolo generico, in base all’art.142, comma 1 ett.a) dello stesso D.Lgs, imposto nella fascia di 300 metri dalla battigia;

#### Pianificazione di Bacino:

L’Unità Organizzativa regionale “Assetto del Territorio” con nota Prot-2026-0150652 del 26/03/2026 ha espresso parere favorevole alla variante in oggetto ed all’intervento ad essa associato, ai sensi dell’art.89 del DPR 380/2001, *“fermo restando il necessario rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione tecnica di compatibilità ex art.89 del DPR380/2001, soprattutto in merito alle indagini geognostiche.....omissis.....Si richiama inoltre all’adozione dei necessari accorgimenti tecnico-costruttivi e misure finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, da dimensionare sulla base del quadro conoscitivo effettivamente vigente nella fase esecutiva dell’intervento”*.

#### Valutazione

Sotto il profilo paesistico, la previsione oggetto di variante non contrasta con il regime Al-CO del PTCP in quanto la stessa non va ad alterare il contesto ambientale presente, risultando peraltro migliorativa rispetto alla situazione attuale; vale la stessa valutazione anche per le aree sottoposte al regime TU in considerazione della finalità migliorative di riqualificazione dell’area interessata nel suo insieme.

Sotto il profilo urbanistico, la variante parziale allo SUA di iniziativa pubblica della zona “B6” in variante contestuale al PRG vigente, volta al trasferimento della spiaggia libera attrezzata in corrispondenza dell’unità U4 e alla contestuale riconversione dell’attuale spiaggia libera attrezzata presente nell’unità U3 in spiaggia libera, con parallelo spostamento delle corrispondenti discipline urbanistico-edilizie gravanti sulle aree, persegue una generale riqualificazione di una porzione del litorale comunale consentendone una migliore fruizione pubblica in condizioni di sicurezza, dal momento che la nuova spiaggia libera attrezzata garantirà l’accesso libero al mare, offrendo i servizi essenziali legati alla balneazione, garantendo altresì il recupero della volumetria demolita, in area più idonea.

## **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra premesso, considerato e valutato si ritiene che:

- la variante allo SUA sia compatibile con il PTCP e che, pertanto, non siano da formulare osservazioni ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n. 24/1987;
- la variante contestuale al PRG sia meritevole di approvazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. n. 24/1987 e dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2015, ferme restando le indicazioni/prescrizioni di cui al sopra richiamato parere ex art.89 del DPR 380/2001.

*F.to Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. M.Cristina Florian)*

*F.to Il Dirigente  
(Arch. Luana Lapini)*

## **Allegati cartografici da approvare**

- TAV 2 – Planimetria Generale Variante alla tavola 8A dello S.U.A. vigente
- TAV.4 – Planimetria Generale Variante alla tavola 7B dello S.U.A. vigente
- TAV 18 VAR – Tavola di progetto esplicativa – Schema Unità 4 (sostitutiva della Tavola 18 allegata alle N.T.A. dello S.U.A. vigente)

---

Identificativo atto: 2026-AM-5030  
Area tematica: Territorio e Ambiente > Urbanistica e Pianificazione  
Territoriale ,

**Iter di approvazione del decreto**

| Compito                                                                              | Assegnatario                                                         | Note | In sostituzione di  | Data di completamento |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
| *Approvazione<br>soggetto emanante<br>(regolarità<br>amministrativa,<br>tecnica)     | Alessandro<br>CROCE Dirigente<br>Responsabile di<br>Giunta           |      | -                   | 30-06-2026 11:06      |
| *Approvazione<br>Dirigente<br>(regolarità<br>amministrativa,<br>tecnica e contabile) | Stefano<br>MELEGARI<br>Dirigente<br>Responsabile di<br>Giunta        |      | Luana LAPINI        | 30-06-2026 10:56      |
| *Approvazione<br>Dirigente<br>(regolarità<br>amministrativa,<br>tecnica e contabile) | Arianna Erica<br>GARBARINO<br>Dirigente<br>Responsabile di<br>Giunta |      | -                   | 30-06-2026 10:19      |
| Approvazione<br>legittimità                                                          | Maria Paola<br>TORRE                                                 |      | Daniele<br>CASANOVA | 30-06-2026 09:48      |
| *Validazione<br>Responsabile<br>procedimento<br>(Istruttoria)                        | Cristina FLORIAN                                                     |      | -                   | 29-06-2026 10:24      |
| *Validazione<br>Responsabile<br>procedimento<br>(Istruttoria)                        | Arianna Erica<br>GARBARINO                                           |      | -                   | 29-06-2026 09:47      |

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

**Trasmissione provvedimento:**

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto  
Sito web della Regione Liguria